



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale di Milano

SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del giudice dott. Andrea Manlio Massimo Fabio Borrelli, pronuncia

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado

iscritta al n. 21152/2024 R.G.

promossa da:

Controparte_1 (C.F.

C.F._1 , residente in Milano, Via Giovita Scalvini n. 3, in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante della associazione *Controparte_2*

(P.I. *P.IVA_1*), *Controparte_3* (C.F.

C.F._2), residente in Milano, Via Giovita Scalvini n. 3, e *CP_4*

[...] (C.F. *C.F._3* , residente in Milano, Via Domenico Cucchiari n. 15, rappresentati e difesi dall'Avv. Matteo Sperduti (C.F. *C.F._4*),

presso il quale sono elettivamente domiciliati in Latina, Viale dello Statuto n. 52 Sc. A

(PEC: *Email_1*) ;

- attori-

contro

Controparte_5 (C.F. *C.F._5* , residente in Milano (MI), Corso di Porta Romana n. 1, e [...]]

Controparte_6 (P.I. *P.IVA_1*), con sede in Vimodrone (MI – 20090), Via G. Leopardi n. 11, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* *Controparte_5* rappresentati e difesi dall'Avv. Huberto M. Germani (C.F. *C.F._6*), presso il quale sono domiciliati in Milano, Largo Augusto n. 7 (PEC: *Email_2*);

-convenuti-

con atto di citazione notificato in data 3.6.2024;

avente a oggetto: impugnazione di delibera assembleare;

conclusioni degli attori:

<<1. SI CHIEDE DI ORDINARE LA CANCELLAZIONE EX ART 89 CPC delle frasi di cui di seguito estrapolate dagli atti di controparte:

- PAG. 34 della memoria di costituzione:

*“...un soggetto evidentemente abituato ad agire nella totale inosservanza delle norme di legge, non solo di carattere amministrativo ma anche in materia fiscale, tributaria, previdenziale, ed anche nella totale inosservanza delle norme dello Statuto dell' *CP_6* che ha presieduto e che lui stesso avrebbe dovuto, per primo, rispettare (ma di cui neppure conosce il contenuto...)”*

*“La sola intenzione dell'ex Presidente Sig. *Controparte_1* , in ciò supportato dai suoi due Consiglieri di fiducia Sigg.ri *Persona_1* e *Persona_2* [...] che avevano il compito di depotenziare, rendere totalmente inerte e incapace di funzionare il Consiglio Direttivo, era esclusivamente quella di trarre illecitamente un profitto economico personale da una Associazione senza scopo di lucro (come confermato dall'utilizzo che lo stesso ha fatto dei c/c della *Controparte_2* per le sue spese personali, e di cui si dirà a breve)...”*

“...In realtà, questi discussi (e discutibili) personaggi già non sono in grado di gestire nemmeno la loro pizzeria. Figuriamoci un’Associazione Sportiva Dilettantistica!...”

“Altrimenti, dopo essere stata depredata, prosciugata e del tutto svuotata dagli attori, l’Associazione avrebbe certamente chiuso i battenti...”

in quanto tutte offensive, denigratorie e finalizzate a ledere l’onore e la reputazione delle parti attrici

1.2. qualora il giudicante lo ritenga, di prevedere un risarcimento danni in favore degli attori per le lesioni subite con la condotta di controparte, che vorrà quantificare in sentenza, per quanto emerso nel presente punto di discussione;

1.3. le parti, per conto dello scrivente, chiedono all’Ill.mo Sig. Giudice di inviare gli atti alla Procura della Repubblica competente per valutare eventuali azioni penalmente rilevanti e chiederne la relativa punizione per le frasi di cui sopra che appaiono diffamatorie e/o per i relativi reati che saranno accertati;

2. ISTANZA DI RIUNIONE DEI DUE PROCEDIMENTI

Ai sensi degli artt. 273 e 274 cpc, si presenta ISTANZA DI RIUNIONE dei due gravami RG 21152/2024 e RG 20596/2024 (dinanzi al dott. Ricciardi con udienza effettuata in data 21/11/2024 in attesa di scioglimento di riserva) tenuto conto che tra gli stessi sussistono evidenti profili di connessione soggettiva ed oggettiva che inducono a ritenere che essi possano essere più opportunamente riuniti e decisi congiuntamente.

Si chiede che il presente giudizio venga sospeso ed inviati gli atti al giudice dott. Ricciardi in quanto il giudizio RG 20596/2024 risulta essere il primo iscritto al ruolo e conseguentemente preliminare all’attuale procedimento.

SULLE ECCEZIONI PRELIMINARI E PREGIUDIZIALI

3. Per i motivi già esposti negli atti difensivi depositati nel corso del giudizio **SI CHIEDE DI RIGETTARE LE ECCEZIONI PREGIUDIZIALI E PRELIMINARI DI** CP_7 essendo le stesse infondate ed illegittime.

In subordine qualora le stesse siano ritenute fondate:

3.1. SULL’ECCEZIONE PUNTO I) – Improcedibilità per la presenza della clausola arbitrale: qualora l’Ill.mo Tribunale dovesse ritenere fondata l’eccezione pregiudiziale, tenuto conto della diversa giurisprudenza in materia non conforme rispetto alla specifica competenza del Giudice ordinario rispetto all’arbitrato e viceversa si chiede, per l’effetto,

di rimettere in termini parti attrici al fine di esperire l'arbitrato come previsto dallo statuto della società.

In tal senso, eventualmente nella successiva fase si procederà con l'applicazione dell'art. 819 quater cpc con relativa applicazione del principio della "traslatio iudicii".

Sempre valutando la diversa giurisprudenza in materia che non consente di ritenere certa l'applicazione della clausola arbitrale al caso di specie, in ragione della conseguente linea difensiva portata avanti dalle parti attrici nel corso del presente procedimento che, comunque, appare chiara e legittima rispetto all'interpretazione difensiva offerta al giudicante sulla competenza dello stesso, tenuto conto anche dell'incertezza delle posizioni giuridiche degli stessi attori in seno alla società sportiva, tutti motivi che hanno portato a porre la causa dinanzi al Giudice ordinario rispetto che all'arbitrato si chiede che, in ogni caso, le spese di lite e processuali vengano compensate e comunque non vengano condannati alla refusione delle stesse sulla base delle motivazioni come in atti e/o all'applicazione della lite temeraria ex art. 96 cpc.

3.2. SULL'ECCEZIONE PUNTO II) qualora l'Ill.mo Tribunale dovesse ritenere legittima l'eccezione pregiudiziale di controparte di cui al punto II) per incompetenza territoriale del Tribunale adito si chiede che il presente giudizio venga sospeso e dato termine alla parte attrice di riassumere il medesimo giudizio dinanzi al giudice che sarà ritenuto competente. Con compensazione delle spese in relazione a quanto già esposto negli atti del giudizio.

NEL MERITO

Si richiamano tutti gli scritti difensivi già depositati nonché le deduzioni di fatto e di diritto indicate nelle stesse e le relative conclusioni già esposte che qui di seguito vengono trascritte formando un tutt'uno con quelle di cui sopra.

*“Voglia l'On.le Tribunale adito ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione reietta, previe le declaratorie del caso in particolare:
nel merito ed in via principale:*

a) accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'illegittimità, l'invalidità e/o l'annullamento della delibera emessa dall'assemblea dei soci ordinaria della società [...] CP_2 attraverso verbale del 20/05/2024 contenente il provvedimento di

decadenza dal ruolo di presidente del sig. **Controparte_1** e dal ruolo di consiglieri dei sig.ri **Persona_3** e **Persona_2**, per violazione di legge e/o dello Statuto in accoglimento dei motivi esposti in atti e per tale effetto annullare tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali allo stesso portati avanti dal sig. **Controparte_5** nell'esercizio del suo potere di vicepresidente nonché da tutti gli organismi deliberativi della stessa società in quanto non legittimati;

b) accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'illegittimità, l'invalidità e/o l'annullamento della delibera emessa dall'assemblea dei soci ordinaria della società [...]

CP_2 attraverso verbale del 20/05/2024 contenente il provvedimento di decadenza dal ruolo di presidente del sig. **Controparte_1** e dal ruolo di consiglieri dei sig.ri **Persona_3** e **Persona_2** **anche nella parte relativa all'esclusione degli stessi nella qualità di soci della società Controparte_2 nonché decadenza della partecipazione al Consiglio direttivo della stessa società** per insussistenza ed infondatezza dei fatti, nonché, per violazione di legge e degli articoli specifici dello Statuto ed, in accoglimento dei motivi esposti in atti, per tale effetto annullare tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

c) accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'illegittimità, l'invalidità e/o l'annullamento della delibera emessa dall'assemblea dei soci ordinaria della società [...]

CP_2 attraverso verbale del 20/05/2024 contenente il provvedimento di decadenza dal ruolo di presidente del sig. **Controparte_1** e dal ruolo di consiglieri dei sig.ri **Persona_3** e **Persona_2** con annullamento di ogni provvedimento preso nel medesimo verbale tra cui l'elezione del nuovo presidente e dei nuovi membri del consiglio direttivo della stessa società in quanto illegittimi e per l'effetto che i signori oggi attori **vengano riconosciuti e confermati nei loro rispettivi incarichi:**

- **Controparte_1** quale presidente e legale rappresentante;
- **Persona_3** quale consigliere
- **Persona_2** quale consigliere

d) accertare e dichiarare l'inesistenza, la nullità, l'illegittimità, l'invalidità e/o l'annullamento della delibera emessa dall'assemblea dei soci ordinaria della società asd

CP_2 attraverso verbale del 20/05/2024 contenente il provvedimento di decadenza dal ruolo di presidente del sig. Controparte_1 e dal ruolo di consiglieri dei sig.ri Persona_3 e Persona_2 e per l'effetto annullare ogni atto portato avanti dal sig. Controparte_5 nell'esercizio delle sue attuali funzioni per la società, non legittimate ne valide ai fini societari;

e) condannare il sig. Controparte_5 anche in proprio e/o per il ruolo ricoperto all'interno della società asd CP_2 nonché la medesima società sportiva al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, dagli attori, nella misura che risulterà accertata all'esito dell'espletanda istruttoria da liquidarsi anche in via equitativa;

In subordine

f) nell'eventualità in cui non vengano accolte le conclusioni di cui sopra condannare il soggetto che verrà riconosciuto quale legale rappresentante della società nonché la società

medesima Co CP_2 a risarcire e/o rimborsare al presidente sig. CP_1 tutte le spese che sono state dallo stesso effettuate nell'esercizio delle sue funzioni a far data dal 01/07/2023 e fino alla data di riconoscimento della sua effettiva decadenza che saranno dimostrate attraverso il deposito di documentazione specifica nonché risarcimento danno per la condotta espletata dal sig. CP_5 all'atto della nomina del CP_1 e nell'intero anno sportivo;

g) In ogni caso, con il favore delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione e con riserva di ulteriormente dedurre, anche in via istruttoria, in ragione delle difese di controparte, e di domandare, con separato ricorso, la sospensione degli effetti dell'impugnata deliberazione.

Con vittoria di spese competenze e onorari".>>

conclusioni dei convenuti:

<<Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis, così giudicare:

in via pregiudiziale

- accertare e dichiarare l'improcedibilità della presente causa promossa dai Sigg.ri *Controparte_1* , *Persona_1* e *Persona_2* [...], e del relativo *sub* procedimento cautelare promosso in corso di causa, e/o l'incompetenza del Tribunale per improponibilità della controversia in sede giudiziale stante la previsione della procedura di arbitrato irrituale espressamente prevista dalla clausola compromissoria di cui all'art. 34 dello Statuto della *Controparte_2* .

In via preliminare

- accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Milano per la presente causa promossa dai Sigg.ri *Controparte_1* , *Per_1* [...] e *Persona_2* , e del relativo *sub* procedimento cautelare promosso in corso di causa, in favore della competenza territoriale del Tribunale di Monza.

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del convenuto Sig. *CP_5* [...] ;

- rigettare l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato;

- rigettare l'istanza di cancellazione *ex art.* 89 c.p.c. e relativa richiesta di risarcimento danni, con anche l'invio degli atti alla Procura della Repubblica;

- rigettare l'istanza di riunione dei due procedimenti R.G. n. 20596/2024 e R.G. n. 21152/2024;

- rigettare l'istanza di sospensione formulata dagli attori al fine di esperire l'arbitrato, dovendosi in tal caso emettere sentenza declaratoria di incompetenza del Tribunale;

- rigettare l'istanza di sospensione formulata dagli attori in caso di incompetenza territoriale del Tribunale adito, dovendosi in tal caso emettere sentenza declaratoria di incompetenza;

In via principale, nel merito

- rigettare ogni domanda proposta dagli attori Sigg.ri *Controparte_1* [...] , *Persona_1* e *Persona_2* nei confronti del Sig. *Controparte_5* e della *Controparte_2* con la presente causa e con il relativo

sub procedimento cautelare promosso in corso di causa, in quanto tutte infondate in fatto e in diritto;

in via subordinata

- previo accertamento dell'invalidità delle nomine del Sig. *Controparte_1* *CP_1* [...] e dei Sigg.ri *Persona_1* e *Persona_2* avvenute in occasione della riunione del Consiglio Direttivo svoltasi in data 28/06/2023, e in ogni caso della mancanza della qualità di Soci degli attori, dichiarare l'intervenuta decadenza del Sig. *Controparte_1* *Controparte_1* dalla carica di Presidente e dei Sigg.ri *Persona_1* e *Persona_2* dalla carica di Consiglieri della *Controparte_2*, con effetto retroattivo dalla data delle loro nomine;

in via ulteriormente subordinata

- previo accertamento degli illeciti commessi nonché delle gravi mancanze e inadempienze nello svolgimento delle loro funzioni da parte del Sig. *Controparte_1* [...] e di Sigg.ri *Persona_1* e *Persona_2*, dichiarare l'intervenuta decadenza del Sig. *Controparte_1* dalla carica di Presidente e dei Sigg.ri *Persona_1* e *Persona_2* dalla carica di Consiglieri della *Controparte_2* ;

In ogni caso

- con vittoria di competenze (aumentate del 30% come da art. 4 del D.M. n. 55/2014, co. 1 *bis*, per la redazione dell'atto mediante tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione) e spese del presente procedimento, oltre rimborso forfettario 15%, e oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge, e con la condanna in via solidale degli attori, ex art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa in favore dei convenuti Sig. *Controparte_5* e *Controparte_2*, come da nota spese allegata.>>

Concisa esposizione delle RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Gli attori, Signori *Controparte_1* , *Persona_3* e [...] *Persona_2* hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano il Sig. *Controparte_5* “in proprio e quale Vicepresidente della società [...] *CP_2*”, nonché questa associazione sportiva dilettantistica, chiedendo dichiararsi l’inesistenza, l’illegittimità o la nullità, ovvero annullarsi la delibera di cui al verbale dell’assemblea dei soci ordinaria di *Controparte_2* , in data 20.5.2024, contenente provvedimento di decadenza dal ruolo di presidente di *Persona_4* [...] e di decadenza dal ruolo di consiglieri di *CP_4* e di [...] *Persona_2* nonché dalla partecipazione al Consiglio direttivo e di esclusione dalla qualità di soci.

Sostengono gli attori che la predetta assemblea sia stata convocata e presieduta illegittimamente da *CP_5* , che avrebbe agito in assenza di poteri e senza che fosse decaduto il presidente legittimo (*Per_2*). Contestano inoltre che l’assemblea ordinaria avesse la competenza a deliberare la decadenza del presidente (*Per_2*) e dei consiglieri (*Per_3* e *Per_2*) dell’ *Controparte_6* , trattandosi di una decisione di esclusione dei soci e di revoca degli amministratori, riservata ai soli casi previsti dallo Statuto e da motivazioni specifiche.

Gli attori hanno, pertanto, formulato le conclusioni trascritte nell’epigrafe della presente sentenza.

I convenuti, Sig. *Controparte_5* e *Controparte_6* [...] , costituitisi nel presente giudizio con comparsa di risposta depositata telematicamente il giorno 2.9.2024, hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, ritenendole infondate in fatto e in diritto.

In via pregiudiziale, i convenuti hanno sollevato eccezione di improponibilità della domanda per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, richiamando l’art. 34 dello Statuto della *Controparte_2* (rubricato “Clausola compromissoria”), secondo cui qualsiasi controversia relativa all’esecuzione o interpretazione dello Statuto deve essere rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore. Rilevano inoltre che gli attori

hanno omesso di produrre la pagina 11 dello Statuto, contenente la clausola compromissoria, depositando un documento incompleto.

In via subordinata, i convenuti eccepiscono l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, atteso che, ai sensi dell'art. 23 c.p.c., per le cause tra soci è competente il giudice del luogo della sede dell'associazione (nel caso di specie: Vimodrone), con la conseguenza che la competenza spetterebbe al Tribunale di Monza. Rilevano altresì il difetto di legittimazione passiva di **CP_5**, vertendo l'azione su un atto dell'organo assembleare dell'associazione e non su condotte personali.

Nel merito, i convenuti sostengono che **Controparte_5** è legittimo presidente dell'associazione sportiva dilettantistica e che gli attori erano stati nominati presidente e consiglieri a seguito di una riunione del Consiglio Direttivo del 28.6.2023, la quale tuttavia sarebbe stata illegittima, in quanto la competenza a eleggere il presidente spetta per Statuto all'Assemblea dei soci. Hanno dedotto che le dimissioni contemporanee di presidente e consigliere avevano fatto venir meno la metà dei membri del Consiglio, rendendo impossibile la cooptazione di nuovi consiglieri. Inoltre, l'art. 18 dello Statuto stabilisce che tutti i membri del Consiglio Direttivo devono essere soci dell'associazione (posizione non ricoperta dagli odierni attori).

Secondo i convenuti, inoltre, l'assemblea ordinaria del 20.5.2024 sarebbe stata regolarmente convocata, con partecipazione dei soci effettivi, e in tal sede si è proceduto a dichiarare la decadenza degli attori per inadempienze e sospetti illeciti commessi dall'ex Presidente **Persona_2** (movimentazioni bancarie sospette, mancata giustificazione di uscite di cassa e bonifici, gestione opaca dei rapporti con il bar e con collaboratori sportivi, installazione di strutture senza autorizzazioni comunali o federali, uso improprio delle credenziali e accesso non autorizzato al portale dell'Agenzia delle Entrate), in seguito ai quali erano state anche sporte due denunce-querela.

Con ordinanza 13.2.2025 il giudice ha rigettato l'istanza di sospensione degli effetti della delibera impugnata *ex art. 23 co. 3 c.c.* (nonché istanza *ex art. 89 c.p.c.* relativa a supposte espressioni offensive contenute nella comparsa di risposta dei convenuti).

*

L'eccezione pregiudiziale di improponibilità della domanda attorea sollevata dai convenuti contesta il potere del giudice ordinario di conoscere della presente controversia alla luce di un patto compromissorio convenuto tra i soci nello Statuto.

L'art. 34 dello Statuto della Controparte_6 (rubricato "Clausola compromissoria"), versato in atti dai convenuti, dispone che "Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione" (pag. 11, doc. 8 di parte convenuta).

La predetta clausola, in quanto pattuizione autonoma rispetto al rapporto principale, va interpretata secondo i canoni di cui agli artt. 1362 ss. c.c. e, per l'arbitrato, alla luce dell'art. 808-*quater* c.p.c., che codifica il principio del *favor arbitrati*, secondo cui "Nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce", allo scopo di preservare la volontà che le parti abbiano espresso di sottrarre la tutela di alcuni diritti all'intervento dell'autorità giurisdizionale ordinaria.

Nel caso di specie, le domande degli attori sono tese a far dichiarare la nullità/invalidità/annullamento della delibera assembleare del 20.5.2024, a ottenere la reintegra nelle cariche sociali, la caducazione degli atti connessi e consequenziali, nonché il risarcimento dei danni subiti in relazione alla vicenda associativa di cui è causa. Esse involgono, in via principale e immediata, la corretta applicazione delle regole statutarie sull'ordinamento interno dell'ente, sulla composizione e decadenza degli organi e sulla validità delle deliberazioni dell'Assemblea (quale organo sovrano dell'associazione). La *causa petendi* attiene cioè alla organizzazione e alla struttura dell'associazione e si fonda direttamente sullo Statuto: rientra perciò nell'ambito applicativo dell'art. 34 cit.

Come affermato da Cass. 10.2.2025 ord. n. 3352, <<Il compromesso per arbitrato irrituale, essendo finalizzato a conseguire, a mezzo di mandato, la risoluzione negoziale della controversia, implica una rinuncia dei contraenti alla tutela giurisdizionale, che impedisce l'applicazione dell'art. 40 c.p.c. e, di conseguenza, rende improponibile la domanda con cui la parte abbia chiesto, in sede giurisdizionale, la decisione della medesima controversia, seppur connessa con altra domanda di competenza del giudice adito>>.

Alla declaratoria di improponibilità delle domande attoree, che si impone nella fattispecie, non osta che gli attori abbiano prospettato profili di illegittimità o inesistenza della delibera, atteso che anche la validità delle deliberazioni – in quanto espressione delle regole di funzionamento dell'ente – è da intendersi quale questione sulla esecuzione/interpretazione dello statuto e, come tale, compromettibile (salva la presenza di diritti indisponibili, non ravvisabile nel caso in esame e nemmeno dedotta dalle parti).

Quanto all'opponibilità della clausola compromissoria in oggetto ai Signori [...] *Controparte_1*, *Persona_3* e *Persona_2*, deve osservarsi che risulta che:

- con verbale del 28.6.2023 essi furono eletti rispettivamente Presidente e Consiglieri del Consiglio Direttivo dell'associazione;
- hanno esercitato in modo continuativo tali funzioni operando nella gestione amministrativa e contabile della società sportiva (mediante comunicazioni e-mail e documenti intestati), sottoscrivendo atti ufficiali della *Controparte_2* e rappresentandola presso la FIGC;
- la stessa delibera impugnata del 20.05.2024 li ha rimossi “dalle cariche e dalla qualità di soci”, riconoscendo espressamente la loro precedente appartenenza al sodalizio.

Tali elementi provano che gli attori - sebbene i loro nominativi non compaiano formalmente nel Libro Soci della *Controparte_2* - hanno partecipato attivamente alla vita associativa, ricoperto cariche ed esercitato diritti e funzioni propri dei soci, come riconosciuto dall'associazione stessa. Pertanto, essi devono considerarsi quantomeno soci

di fatto, avendo aderito all'associazione per comportamenti concludenti e accettato integralmente lo statuto della stessa.

Del resto, la giurisprudenza riconosce che la qualità associativa va desunta dall'effettiva adesione e dall'assoggettamento alle regole interne, nonché dall'esercizio di funzioni proprie dei soci, non essendo al contrario decisiva la mancata iscrizione nel libro soci (cfr. Trib. Pavia, 11 novembre 2022, n. 1388; Cass. civ., sez. 1, 7 marzo 2014, n. 5407; Cass. civ., ord. 21 gennaio 2019, n. 1489).

Di conseguenza, la clausola compromissoria di cui all'art. 34 dello Statuto deve ritenersi vincolante anche nei confronti degli odierni attori - ancorché rimossi dalle cariche e dalla qualità di soci con la delibera ivi impugnata (cfr. Tribunale di Milano n. 2091 del 11.03.2020) - e la controversia deve ritenersi rientrare nell'ambito devoluto all'arbitrato irrituale, con conseguente improponibilità della domanda avanti a questo giudice.

In tal senso è la giurisprudenza consolidata (Cass. S.U. n. 24153/2013; Trib. Milano n. 9599/2021), che qualifica l'effetto della clausola di arbitrato irrituale non già in termini di incompetenza del giudice, bensì di improponibilità della domanda: l'esistenza di tale pattuizione comporta, infatti, che l'autorità giudiziaria statale non possa conoscere della presente controversia, per volontà delle parti rimessa alla procedura negoziale arbitrale, che le parti stesse hanno l'onere di attivare.

Deve pertanto dichiararsi l'improponibilità della domanda giudiziale avanzata dagli attori, operando nella fattispecie la clausola compromissoria per arbitrato irrituale contenuta nell'art. 34 dello Statuto della *Controparte_2*.

**

La suddetta statuizione assorbe in sé ogni altra questione. Peraltro, atteso che la sede dell'associazione *de qua* è in Vimodrone, la competenza territoriale a conoscere della controversia spetterebbe al Tribunale di Monza (foro esclusivo per le controversie tra soci ai sensi dell'art. 23 c.p.c.). E la domanda proposta direttamente nei confronti della persona

fisica *CP_5* apparirebbe male indirizzata (trattandosi di impugnazione di una deliberazione riferibile all'ente associativo *Controparte_2*).

Le spese processuali del presente giudizio (comprese quelle relative al sub-procedimento R.G. 21152-1/2024) seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo giusta il D.M. 13.8.2022 n. 147.

I convenuti chiedono inoltre la condanna degli attori, in via solidale, al risarcimento dei danni per lite temeraria *ex art. 96 c.p.c.*, deducendo l'evidente infondatezza e l'abusiva proposizione della causa in violazione della clausola compromissoria.

Il Tribunale ritiene che la condotta processuale degli attori, che hanno prodotto in allegato all'atto di citazione (*sub doc. 2*) lo Statuto dell'Associazione privo della penultima pagina (pag. 11), contenente la clausola compromissoria (art. 34), integri la colpa grave, se non la malafede, di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c.

Difettano tuttavia sufficienti elementi che consentano di liquidare il danno patito da parte convenuta (ulteriore rispetto all'onere delle spese di lite, di cui, in altro capo, si è già disposta la rifusione) in conseguenza della istaurazione della presente, improponibile, controversia.

In ogni caso, a termini del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., considerata la callida espunzione della penultima pagina dello Statuto, contenente la clausola compromissoria (v. doc. 2 att.), questo giudice ritiene di dover condannare i soccombenti attori al pagamento in via solidale, a favore delle controparti, della somma di € 5.000,00 equitativamente determinata.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano – Sezione 1^a Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:

dichiara l'improponibilità della domanda proposta da *Controparte_1*
[...] , *CP_4* ed *Persona_2* nei confronti di
Controparte_5 e *Controparte_2* ;

condanna gli attori, in solido tra loro, a rifondere ai convenuti le spese del presente giudizio, liquidate in € 16.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e CPA;

condanna gli attori, in solido tra loro, a pagare alla parte convenuta, ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c., la somma di € 5.000,00.

Milano, 7.11.2025.

Il giudice

Andrea Manlio Borrelli